

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1963.

Salari medi per il personale non impiegatizio dipendente dalle Aziende alberghiere del comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno).

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione I.N.A.-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere di Cortina d'Ampezzo (Belluno), sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° giugno 1961.

Roma, addì 16 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente dalle Aziende alberghiere del comune di Cortina d'Ampezzo.

Categoria personale	Categoria alberghi					
	lusso e 1 ^a		2 ^a e pensioni 1 ^a		3 ^a , 4 ^a , locande e pensione 2 ^a e 3 ^a	
	alta stagione	bassa stagione	alta stagione	bassa stagione	alta stagione	bassa stagione
Uomo: 1 ^a A	83.700	72.000	73.000	60.500	—	—
Uomo: 1 ^a B	83.700	72.000	—	—	—	—
Donna: 1 ^a A e B . .	60.500	51.500	—	—	—	—
Uomo: 2 ^a A	72.000	61.000	62.300	50.500	60.500	52.000
Uomo: 2 ^a B	60.500	51.000	50.500	42.000	52.000	46.000
Uomo: 2 ^a C	60.500	51.000	50.500	42.000	48.000	42.000
Donna: 2 ^a	50.500	43.000	45.000	41.500	43.000	39.000
Uomo: 3 ^a A	55.000	50.500	51.000	45.500	60.500	52.000
Uomo: 3 ^a B	50.500	45.000	45.000	41.500	45.000	41.000
Donna: 3 ^a	41.300	35.000	42.500	34.000	35.500	32.000
Uomo e donna minore anni 20	37.000	34.000	34.000	30.000	28.000	26.000

1) Le retribuzioni di cui alla suddetta tabella si intendono comprensive del valore del vitto e dell'alloggio, del rateo di gratifica natalizia e di ogni altro elemento della normale retribuzione; sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate.

2) Categorie del personale:

Agli effetti della presente tabella, il personale è stato così classificato:

a) alberghi di lusso, prima e seconda categoria e pensioni di prima categoria:

classificazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Contratto nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

b) alberghi di terza e quarta categoria, pensioni di seconda e terza e locande:

sono considerati di seconda categoria i lavoratori che, a norma del Contratto collettivo nazionale di lavoro precitato, sono considerati di prima e seconda categoria negli alberghi di categoria superiore;

è considerato di terza categoria tutto il restante personale.

3) Il periodo di alta stagione si riferisce ai mesi di febbraio e agosto.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI